



CITTÀ DI
CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Settore III – Ambiente

LINEE GUIDA PROCEDURALI PER L'INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI



PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premesse

1 – Nel quadro di un progressivo rinforzo ed ampliamento dei livelli di qualità e di sostenibilità della mobilità ed al fine di incentivare l'utilizzo di veicoli a trazione elettrica, il territorio comunale dovrà essere dotato di un'adeguata dotazione di infrastrutture di ricarica da realizzare sulla base delle indicazioni delle presenti linee guida le cui disposizioni si applicano qualunque sia la natura giuridica del soggetto che presenta la richiesta di localizzazione dell'infrastruttura di ricarica;

2 – La richiesta di installazione di stazioni per la ricarica di veicoli elettrici e la fornitura di servizi di ricarica per i veicoli elettrici destinata ad utenti generici può essere presentata da soggetti pubblici e/o privati,



CITTÀ DI
CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

organizzati in forma di impresa individuale o societaria, in forma di raggruppamento temporaneo d'impresе o anche in forma consortile, o soggetti di altri Stati membri e non residenti in Italia;

3 – Gli operatori economici richiedenti che intendono realizzare, su suolo pubblico e su aree private di uso pubblico, impianti innovativi per la ricarica di veicoli elettrici da mettere a disposizione di utenti generici (residenti, city-user, turisti, eccetera) devono essere soggetti idonei ad operare con la Pubblica Amministrazione, tecnicamente qualificati e devono impegnarsi a realizzare e gestire gli impianti di ricarica elettrica su suolo pubblico senza oneri per l'Ente;

Art. 2 - Ambito di applicazione

L'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, qualunque sia la natura giuridica del soggetto che presenta la richiesta di installazione, può avvenire:

- a) All'interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;
 - b) Lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico;
 - c) All'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico.
- Il presente documento è uno strumento volto a fornire criteri formali e funzionali per l'installazione di strutture di ricarica dei veicoli elettrici su area pubblica nel Comune di Ciampino, al servizio dell'utenza che operi la scelta della mobilità elettrica. Per la progettazione, realizzazione e gestione dei manufatti si applicano tutte le prescrizioni e le norme tecniche di settore, compreso i Regolamenti del Comune di Ciampino. La progettazione, realizzazione, manutenzione degli impianti nonché la gestione del servizio di ricarica sarà a totale cura e spese del richiedente.
 - Nella fase dell'*Avviso di Manifestazione d'Interesse*, le proposte dovranno essere corredate da adeguata documentazione tecnica che ne faccia comprendere l'esatta localizzazione dove si intende installare le colonnine di ricarica ed i relativi stalli di sosta.
 - Ogni richiedente potrà richiedere un massimo di **n.5 colonnine** ognuna dotata di due prese per la ricarica e ciascun raggruppamento di colonnine dovrà rispettare la **distanza minima di 250 m** da altri raggruppamenti di colonnine, adibite alla ricarica elettrica, che siano dello stesso operatore richiedente o di altri.
 - Sono escluse dalle disposizioni delle presenti linee guida le infrastrutture non adibite all'uso pubblico e non destinate ad utenti generici per le quali, tuttavia, sussiste l'obbligo del rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge nonché delle norme tecniche di settore, compresi i regolamenti dell'Ente.

La documentazione dovrà essere corredata dall'autocertificazione con le generalità del richiedente, il domicilio, il codice fiscale, la data e il numero di iscrizione al Registro delle Imprese ed attestante il possesso



dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente in materia di gestione degli impianti di ricarica per i veicoli elettrici.

Art. 3 - Definizioni

1 – Per “**punto di ricarica**” (art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 257/2016) si intende un’interfaccia – anche caratterizzata da più prese e/o connettori – in grado di ricaricare un veicolo alla volta e, pertanto, associato ad uno stallo dedicato alla sosta dei veicoli alimentati a energia elettrica in ricarica;

2 – Per “**infrastruttura di ricarica**” o “**colonnina**” si intende un’infrastruttura elettrica, inclusi i punti di ricarica, che per la sua realizzazione richiede una nuova connessione alla rete di distribuzione elettrica o una modifica della connessione esistente; si specifica che un’infrastruttura di ricarica per i veicoli alimentati ad energia elettrica include uno o più punti di ricarica;

Art. 4 - Principi di localizzazione territoriale - Dotazione

1 – Le installazioni di infrastrutture di ricarica nel Comune di Ciampino dovranno essere eseguite nel rispetto dei principi di copertura territoriale e di omogenea distribuzione nel territorio comunale. In prima applicazione vengono individuate le seguenti sette macro-zone e il numero di colonnine previsto:

- a) *Ciampino Centro* - 4;
- b) *Folgarella* - 6;
- c) *Viale Kennedy* - 8;
- d) *Mura dei Francesi* - 10;
- e) *Morena* - 10;
- f) *Cipollaro* - 4;
- g) *Acqua Acetosa* - 6.

- La quantità di punti di ricarica installabili in ogni area può essere superata fino ad una quota complessiva pari al 30% del numero indicato in tabella. Gli uffici comunali competenti valuteranno la richiesta di superamento e, se ritenuta opportuna rispetto al fabbisogno di ricarica elettrica sulla base di valutazioni tecniche di seguito riportate provvederanno ad approvarla. In caso contrario la richiesta sarà rigettata. Per ogni area, ogni singolo operatore può contribuire al superamento della quota di punti di ricarica indicata in tabella per un massimo del 15% della stessa.
- Al fine di evitare la sottrazione di parcheggi pubblici alla collettività, verranno valutate prioritariamente le richieste riguardanti installazioni ubicate in aree private ad uso pubblico (a titolo esemplificativo parcheggi di supermercati, aree destinate al rifornimento dei carburanti etc.)

2 – Per la mera sostituzione di infrastrutture di ricarica esistenti con altre dotate di tecnologie più performanti, l’operazione è subordinata al rispetto dell’iter procedurale previsto dalle presenti linee guida.

3 – In funzione del diverso tipo di servizio erogato, sulla base del D. Lgs. n. 257/2016, si distinguono due tipologie di infrastrutture:

- a) infrastrutture di ricarica di **tipo accelerato – quick charging** di potenza standard pari a 22 kW;
- b) infrastrutture di **ricarica veloce – fast charging** di potenza elevata pari ad almeno 50 kW;



6 – L'installazione delle infrastrutture di ricarica **quick charging** (22 kW) dovrà preferibilmente ed in via prioritaria avvenire presso:

- a) strade di quartieri a prevalente carattere residenziale e terziario;
- b) parcheggi scambiatori;
- c) autorimesse e parcheggi a pagamento;
- d) poli attrattori di traffico.

7 – L'installazione di infrastrutture di ricarica **fast charging** (50 kW) dovrà preferibilmente ed in via prioritaria avvenire presso:

- a) strade in zone ad alta affluenza veicolare che richiedano brevi tempi di sosta;
- b) aree di servizio;
- c) impianti dismessi di distribuzione di carburante nell'ambito di progetti di rifunzionalizzazione e/o riqualificazione;
- d) stazioni ferroviarie;
- e) centri di aggregazione sociale;
- f) aree di carico/scarico merci (con stalli di sosta compatibili con le dimensioni di veicoli commerciali con carico fino a 3,5 tonnellate).

8 – In generale, in tutte le località ove è prevista una significativa presenza giornaliera di veicoli, caratterizzata da brevi permanenze degli stessi, mediamente inferiori ai 60 (sessanta) minuti, sarà necessario installare colonnine **fast charging**, in quanto in grado di ricaricare più velocemente.

9 – Il Comune con Deliberazione di Giunta Comunale potrà:

- a) variare e/o individuare nuove macro-zone;
- b) variare, dal punto di vista quantitativo, il fabbisogno di infrastrutture di ricarica previsto per il territorio;
- c) definire e/variare, per quanto attiene l'ubicazione, il fabbisogno di infrastrutture di ricarica previsto per il territorio.

Art. 5 - Valutazione delle proposte finalizzata al provvedimento di autorizzazione

Le proposte di costruzione degli Impianti per la ricarica dei veicoli elettrici presentate al fine dell'ottenimento del provvedimento di autorizzazione, saranno analizzate dall'Ufficio Ambiente che valuterà la fattibilità degli interventi proposti coordinando l'iter procedurale tra i diversi uffici (SUE, Viabilità, Polizia Locale, SUAP, ecc) e rilascerà il *provvedimento autorizzatorio* a seguito dell'ottenimento della domanda di occupazione del suolo pubblico.

In merito alla richiesta della *domanda di occupazione*, come previsto dal "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale", dovrà essere inoltrata all'Ufficio Viabilità, il quale si avvarrà dei pareri vincolanti del Comando di Polizia Locale e del Servizio Attività Produttive.



CITTÀ DI
CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

I progetti e la realizzazione dei manufatti dovranno essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, alla normativa ambientale, edilizia vigente e della normativa speciale.

La realizzazione degli interventi oggetto di richiesta di pratica che riguardino aree sottoposte a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richieste dalle disposizioni di legge vigenti.

Le proposte presentate verranno valutate dall'Ente, che verificherà l'accoglimento o meno delle proposte motivandone la ragione.

Le decisioni dell'Ente verranno comunicate ai soggetti partecipanti alla manifestazione onde permettere la presentazione della pratica secondo le modalità che verranno indicate.

Art. 6 - Durata della concessione ed oneri relativi

L'Amministrazione comunale concede a titolo oneroso per **10 anni** l'occupazione del suolo pubblico per l'installazione delle strutture di ricarica elettrica, a partire dal rilascio della concessione, per n°2 stalli per ogni colonnina e fino ad un massimo di 10 stalli per ogni operatore economico.

- Ai sensi del Regolamento denominato *“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”* del Comune di Ciampino le occupazioni per strutture di ricarica dei veicoli elettrici e degli stalli attigui per la sosta dei veicoli, hanno natura di occupazione temporanea di suolo pubblico con possibilità di rinnovo;
- Il canone per l'occupazione temporanea del suolo pubblico relativo al cantiere di lavoro è dovuto per l'intero importo determinato secondo quanto previsto nel *“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”*;
- Possibilità di rinnovo oltre i 10 anni alle condizioni che verranno successivamente stabilite e comunicate nella risposta all'istanza di rinnovo;
- Nel caso in cui non venga rinnovata la concessione, l'operatore dovrà ripristinare lo stato originale dei luoghi a propria cura e proprie spese;
- In caso di “fuori servizio” per più di un mese dell'infrastruttura di ricarica elettrica, decade automaticamente il termine concessorio e l'operatore dovrà ripristinare lo stato originale dei luoghi a propria cura e a proprie spese entro il termine perentorio indicato dal Comune di Ciampino.

Art. 7 - Impegni del concessionario

Il concessionario si impegna:

- a realizzare e gestire reti infrastrutturali in massimo 5 aree a scelta tra quelle individuate e approvate dal Comune di Ciampino con apposita Deliberazione di Giunta comunale;



- a sostenere tutti i costi di installazione, manutenzione e gestione sia delle colonnine sia della segnaletica relativa agli stalli dedicati;
- ad osservare la durata minima della convenzione/contratto pari a 10 anni;
- a predisporre un sistema di pagamento aperto a tutti i tipi di pagamento: sistema di pagamento immediato ed universale con carte di credito o debito nazionali ed internazionali o carte bancomat o altro mezzo di ampia diffusione o contante;
- a segnalare nella rete del trasporto locale la posizione e le caratteristiche del Punto di ricarica, al fine di favorire la conoscenza delle infrastrutture presenti sul territorio e conseguentemente lo sviluppo della mobilità elettrica;
- a mettere a disposizione dei fruitori dei singoli punti di ricarica elettrica soluzioni digitali (App) che permettano di prenotare i singoli punti di ricarica elettrica al fine di evitare concretamente flussi di traffico inopportuni;
- a trasmettere i dati, dell'attività da porre in essere, alla Piattaforma Regionale (PUR) non appena la stessa sarà operativa;
- a fornire annualmente al Comune di Ciampino i dati relativi all'attività di ogni singola area di ricarica che verranno utilizzati ai soli fini statistici per tracciare l'evoluzione in senso smart della Città di Ciampino e valorizzati come supporto innovativo degli ambiti di gestione e rendicontazione dei fabbisogni del territorio.
- sottoscrivere idonea polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Ciampino da tutti i rischi di installazione e che preveda adeguata garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi durante il periodo di concessione del suolo pubblico;

Il concessionario dovrà impegnarsi con apposita dichiarazione ad installare le infrastrutture offerte entro e non oltre 6 mesi a partire dalla data della concessione rilasciata, pena la revoca della medesima e la riassegnazione delle aree ad altro operatore economico individuato con analoga procedura di evidenza pubblica.

PARTE II

DISPOSIZIONI TECNICHE

Art. 8 - Caratteristiche Tecniche

Le infrastrutture di ricarica dovranno rispettare le normative e i Regolamenti vigenti e i più recenti standard a livello internazionale al fine di garantire la sicurezza, la funzionalità, l'accessibilità, la gestione in autonomia dell'intero processo di ricarica a tutti gli utenti, compresi quelli con disabilità motoria, uniformandosi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente specifica.

In coerenza con quanto disciplinato dal Decreto Legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016 e s.m.i., le infrastrutture di ricarica da installare su suolo pubblico possono essere di potenza standard, cioè compresa tra i 3,7 kW e i 22 kW, oppure di potenza elevata, cioè oltre i 22 kW. Al fine di garantire l'interoperabilità delle infrastrutture di ricarica con i diversi standard attualmente in uso dalle case automobilistiche, le



colonnine, secondo la distinzione di cui sopra, dovranno rispettare le seguenti caratteristiche in termini di dotazioni minime richieste:

- a) Punti di ricarica a potenza standard (tra 3,7 e 22 kW): almeno n. 2 (due) prese fisse o connettori per veicoli “tipo 2”, con possibilità di inserire in aggiunta n. 2 (due) prese “tipo 3A” o tipo **Shuko**.
- b) Punti di ricarica a potenza elevata (oltre 22 kW): connettori del sistema di ricarica combinato tipo “Combo 2” (standard Europeo), **CHAdEMO**, con possibilità di inserire in aggiunta prese fisse/connettori “tipo 2” (le tipologie Combo 2 e **CHAdEMO** devono essere presenti sulla singola colonnina).

Ogni colonnina dotata di più connettori o prese deve garantire la ricarica simultanea di più veicoli, fornendo ad ognuno la potenza nominale della presa. Le potenze indicate dal fornitore del servizio devono essere garantite con una tolleranza massima del $\pm 10\%$.

In aggiunta a tali connettori è possibile dotare la struttura di ricarica anche di altre tipologie di connettori o prese elettriche (es. tipo 3A o tipo Shuko) per la ricarica di veicoli leggeri, di biciclette elettriche e carrozzine elettriche per persone disabili e altri mezzi elettrici.

Oltre a rispettare la dotazione minima necessaria e obbligatoria per le colonnine, la struttura di ricarica da installare deve rispondere alle indicazioni delle vigenti disposizioni legislative in materia e deve rispettare le seguenti caratteristiche:

1. Soprasuolo: una colonnina di ricarica avente un basamento che possieda una superficie che non superi 0,50 mq, collegata a una superficie pari ad almeno 20 mq e almeno due stalli di sosta ad essa dedicati (ciascuno aventi dimensioni pari a 5 metri in lunghezza e almeno 2 metri in larghezza) finalizzati alla sola sosta per la ricarica del veicolo alimentato ad energia elettrica.
2. Sottosuolo: una infrastruttura di rete che consenta la fornitura dell'energia elettrica ai veicoli che si colleghino alla struttura di ricarica nel rispetto delle profondità di scavo definite dal Comune in sede di concessione ed in funzione della fornitura in corrente alternata (AC) o in corrente continua (DC).

Al fine di minimizzare l'impatto sull'utilizzo del suolo pubblico ogni infrastruttura di ricarica, fatte salve le capacità della rete elettrica presente, dovrà permettere la ricarica simultanea di almeno due veicoli.

Le infrastrutture di ricarica devono essere posizionate in modo da:

- a) garantire una distanza dal ciglio del marciapiede non inferiore a 50 cm;
- b) non limitare la sicurezza dei pedoni.

Il sistema di gestione di ciascun operatore deve permettere di visualizzare, tramite propria mappa sul



CITTÀ DI
CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

web o di aggregatori esistenti, le colonnine di ricarica disponibili, permetterne la prenotazione, segnalare guasti malfunzionamenti o comportamenti scorretti da parte di altri utenti. Tutte le applicazioni si richiede che siano disponibili tramite una apposita applicazione smartphone.

Saranno ammissibili solo strutture aventi caratteristiche di forma e colore confacenti al decoro del contesto in cui si propone l'installazione. Si precisa che per le aree sottoposte a qualsivoglia vincolo (ambientale, monumentale, archeologico etc...) saranno ammissibili solo strutture aventi caratteristiche di forma e colore confacenti al decoro del contesto in cui si propone l'installazione, previo parere positivo di tutti gli Enti competenti in materia. La pubblicità sulle strutture soggette al presente disciplinare è (eventualmente) consentita solo previa autorizzazione degli uffici competenti e nel rispetto dei regolamenti dell'Ente.

Art. 9 - Segnaletica

I singoli stalli dovranno essere demarcati a cura del concessionario con strisce di colore giallo (con vernice permanente) in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada.

Dovrà essere apposta, sempre a carico dell'operatore, idonea segnaletica verticale comprensivo di divieto di sosta, segnale complementare con la dicitura "eccetto veicoli in ricarica" e altra segnaletica da concordare con l'Ufficio Viabilità e della Polizia Locale del Comune di Ciampino.

Art. 10 - Energia

L'allacciamento alla rete elettrica e la stipula dei contratti di fornitura di energia è a carico del concessionario che dovrà indicare, in sede di offerta, la percentuale di energia elettrica utilizzata per i propri impianti, proveniente da fonte rinnovabile.

Il Comune di Ciampino si riserva di verificare quanto dichiarato, richiedendo certificazione specifica o interrogando il fornitore di elettricità. Le verifiche potranno essere eseguite sia al momento dell'offerta sia *in qualsiasi momento* durante la durata della concessione. In caso di riscontri negativi sarà richiesto il pagamento del "*Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*" del Comune di Ciampino.

La percentuale di energia prodotta da fonte rinnovabile sarà comunicata alla PUR tramite protocollo OCPI.

Art. 11 - Prescrizioni

1 – Saranno ammissibili solo stazioni di ricarica aventi caratteristiche di forma e colore confacenti al decoro del Comune di Ciampino;

2 – Sull'Impianto dovranno essere riportate le informazioni strettamente necessarie all'identificazione del gestore e l'espletamento del servizio di ricarica (ad esempio numeri di telefono del call-center, indirizzi web per accedere al servizio, QR-code per il download di applicazioni mobile specifiche, ecc.).

Art. 12 - Manutenzione



Il titolare della concessione avrà l'obbligo:

- a. di fornire l'evidenza all'Amministrazione concedente dell'esito favorevole del collaudo del manufatto e della rispondenza del medesimo alle norme in vigore;
- b. di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area occupata;
- c. di mantenere funzionante e sicura la struttura di ricarica elettrica dei veicoli elettrici posta su area pubblica oggetto della concessione all'esercizio dell'attività di fornitura corrispondente compresa la segnaletica orizzontale e verticale;
- d. di eseguire tutte le manutenzioni e verifiche periodiche prescritte dalla normativa.

Nell'esecuzione di eventuali lavori che si rendessero necessari connessi alla concessione per la installazione e l'esercizio delle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti specifici.

Art. 13 - Modalità d'uso delle infrastrutture di ricarica

L'infrastruttura di ricarica dovrà rispondere anzitutto a requisiti di interoperabilità a garanzia della libertà di mercato e dell'efficienza di servizio, consentendo l'uso dell'infrastruttura a tutti gli utenti senza alcun genere di esclusività per i soli abbonati. I principi attraverso i quali si intende garantire l'interoperabilità sono i seguenti:

- in linea con la direttiva 2014/94/EU i gestori si impegnano a favorire l'implementazione della funzione di roaming con gli altri operatori attivi nel territorio dell'Unione Europea nel campo della ricarica di veicoli elettrici;
- i gestori si impegnano inoltre a favorire l'adesione e l'integrazione della propria rete di infrastrutture con sistemi applicativi web/smartphone, per la geolocalizzazione delle colonnine e il pagamento digitale della ricarica, attivi e operanti nel territorio dell'Unione Europea;
- metodi di pagamento: al fine di rendere accessibile il servizio di ricarica a tutti i potenziali utenti, siano essi fruitori regolari (privati o pubblici), oppure occasionali, in aggiunta ai sistemi di pagamento che ogni gestore intenderà adottare (app, tessera, etc.) è anche richiesta la possibilità per l'utente di pagare tramite carta di credito contactless o comunque con sistemi che consentano il pagamento immediato, senza registrazione preventiva e senza dover stipulare contratti.

Le strutture di ricarica e gli stalli di sosta posti in prossimità di esse sono accessibili solo a veicoli alimentati a energia elettrica.

In ogni caso, per garantire un turnover adeguato alle strutture di ricarica ed evitare che esse si rivelino inaccessibili a causa di veicoli indebitamente parcheggiati negli stalli destinati alla ricarica, si ritiene necessario regolare la sosta anche per le auto in ricarica presso le colonnine pubbliche. Negli stalli di sosta posti in corrispondenza delle colonnine, la sosta è regolata secondo i seguenti principi:



- è vietata ai veicoli, pur alimentati ad energia elettrica, che non siano effettivamente in fase di ricarica;
- è consentita fino a un massimo di 60 minuti ai veicoli alimentati ad energia elettrica che siano in fase di ricarica presso i punti di ricarica a potenza elevata (oltre 22 kw);
- è consentita fino a un massimo di 2 ore, dalle ore 7.00 alle ore 22.00, ai veicoli alimentati ad energia elettrica che siano in fase di ricarica presso i punti di ricarica a potenza standard (da 3,7 kw fino a 22kw);
- I tempi di permanenza per la ricarica dei veicoli, sopra indicati, sono stabiliti dal Comune di Ciampino e potranno essere modificati a seconda delle variazioni della domanda di ricarica e dell'offerta di infrastrutture e del parco veicolare elettrico.

I dati rilevati relativamente al numero di utenti, numero di ricariche, kWh consumati per ogni utente e per ogni infrastruttura di ricarica, tempo di ricarica, stato di funzionamento delle infrastrutture, dovranno essere messi a disposizione in tempo reale al Comune di Ciampino.

Il servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica dovrà essere attivo continuativamente per tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24, fatta eccezione per le infrastrutture realizzate su suolo privato ad uso pubblico per le quali dovrà essere garantito il servizio di ricarica per tutto il periodo di apertura della specifica località.

Ogni infrastruttura di ricarica dovrà essere in comunicazione con il centro di controllo sviluppato dall'operatore.

Dovrà essere garantito il corretto e continuativo funzionamento delle infrastrutture di ricarica, il cui stato dovrà essere monitorato dall'operatore in tempo reale.

In caso di guasto o malfunzionamento delle infrastrutture dovrà essere data immediata comunicazione alla clientela e al Comune di Ciampino.

Dovrà essere garantita un'idonea manutenzione ordinaria e straordinaria ai fini della sicurezza degli utenti e del contenimento dei guasti, nonché la necessaria manutenzione straordinaria per il pronto ripristino della funzionalità delle infrastrutture di ricarica in caso di guasto, danneggiamento o vandalismo.

Dovrà essere introdotta l'adozione di un modello di pagamento a consumo, basato sui kWh di energia e sul tempo utilizzati dall'utente nel corso della propria ricarica, finalizzato anche a disincentivare soste per la ricarica prolungate oltre il tempo massimo consentito, in modo da garantire l'opportunità di ricarica a più utenti. Le tariffe applicate devono essere comunicate in maniera chiara e trasparente a tutti gli utenti prima dell'effettuazione della ricarica.

Il mancato rispetto, anche parziale, di quanto indicato al presente punto - "Modalità d'uso delle infrastrutture di ricarica" – implicherà la decadenza della concessione e l'obbligo di ripristino dei luoghi a spese del concessionario, oltre alla facoltà del Comune di richiedere il risarcimento dei danni.



Art. 14 - Rimozione impianti e revoca della concessione

- Il Comune, con atto motivato dal Dirigente, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, ovvero imporre condizioni, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo;
- Il titolare della concessione che cessi la propria attività di ricarica dei veicoli elettrici, è tenuto, previa verifica di interesse da parte di altro gestore a rimuovere il manufatto fuori terra e al ripristino dello stato dei luoghi. In caso contrario l'Amministrazione procederà a norma di legge;
- In caso in cui l'impianto dovesse risultare fuori servizio il concessionario ha l'obbligo di ripristinarne la funzione nel più breve tempo possibile e comunque entro quattordici giorni;
- Se in qualsiasi momento si dovesse verificare il mancato rispetto di una qualsiasi delle condizioni contenute nelle presenti linee guida sarà revocata al concessionario la concessione del suolo;
- Nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere alla rimozione dell'impianto entro 3 mesi dalla revoca della concessione, l'impianto sarà rimosso a cura del Comune di Ciampino con addebito delle spese al concessionario;
- Salvo diversa previsione contenuta in ambito del provvedimento di rilascio della concessione, il mancato avvio dell'attività senza giustificato motivo nei 60 (sessanta) giorni dal rilascio della concessione per occupazione di suolo pubblico comporterà le dovute azioni di legge;
- La violazione delle norme di legge o regolamenti, o delle condizioni, modalità, obblighi previsti dal provvedimento di concessione porterà alla revoca della concessione;
- L'uso improprio della struttura, ivi compresa la sub-concessione, o l'esercizio di attività in contrasto con le norme vigenti porterà alla revoca della concessione.

Art. 15 - Norme finali

Per quanto non disposto dalle presenti linee guida si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti, nonché i disposti derivanti dal Piano Nazionale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica (PNIRE) approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il documento del 12 giugno 2013 ai sensi dell'Art. 17 *septies* della L. n. 134/2012 e s.m.i., il Codice della Strada e relativo Regolamento attuativo.

Le presenti linee guida trovano applicazione a far data dalla pubblicazione dell'atto di approvazione.



PARTE III

ITER AUTORIZZATORIO

- 1) La domanda di partecipazione alla manifestazione d'interesse, completa di tutti gli elaborati, andrà inoltrata mediante mezzo PEC all'ufficio Protocollo, con destinazione *Settore III – Ufficio Ambiente*, quale ufficio competente per la valutazione delle proposte pervenute, il quale procederà ad avviare l'istruttoria tecnica coinvolgendo gli altri uffici competenti, tra i quali l'Ufficio S.U.E., l'Ufficio S.U.A.P. , la Polizia Locale e l'Ufficio Viabilità.

A seguito della valutazione dei progetti, prima dell'inizio dei lavori, l'operatore dovrà stipulare una polizza fidejussoria, del valore pari a € 1.500,00 per ogni infrastruttura di potenza standard e a € 5.000,00 per ogni infrastruttura di potenza levata, a garanzia di eventuali danni e ripristini. L'operatore dovrà inoltre stipulare un'adeguata polizza RC a copertura di eventuali incidenti e/o danni a persone, cose e animali.

L'istanza dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

a) Documento di inquadramento del Progetto che dovrà contenere:

- *la descrizione del progetto: progetto comunitario, progetto nazionale, investimento privato, ecc.;*
- *il numero delle infrastrutture di ricarica previste dal progetto;*
- *le motivazioni sottese alla scelta delle localizzazioni proposte;*
- *l'indicazione dei costi complessivi suddivisi per la parte di investimento e per le parti di gestione e manutenzione successive;*
- *l'indicazione del soggetto che provvederà della gestione e manutenzione delle infrastrutture di ricarica;*
- *le modalità e le attività di informazione e comunicazione previste.*

b) Progetto Tecnico per ogni infrastruttura di ricarica che dovrà contenere:

- Inquadramento territoriale ed estratti dei principali strumenti urbanistici vigenti
- ✓ *Planimetria riportante la localizzazione delle infrastrutture;*
- ✓ *Planimetria di inquadramento del contesto in scala coerente con la dimensione del territorio interessato dal progetto (da scala 1:1.000 a 1:100) relativamente allo stato di fatto;*
- ✓ *Planimetria di inquadramento dell'intervento in scala coerente con la dimensione del territorio interessato dal progetto (da scala 1:1.000 a 1:100) relativamente allo stato di progetto;*
- ✓ *Planimetrie di dettaglio dell'intervento in scala 1:200 comprensive di stato di fatto, stato di progetto e raffronto con le modifiche al suolo pubblico per effetto dell'inserimento dell'infrastruttura proposta;*
- ✓ *Planimetrie e sezioni esecutive tipiche e/o di dettaglio in scala 1:10 rappresentanti le opere necessarie alla realizzazione del progetto presentato, comprensive dei particolari costruttivi/installativi;*



- ✓ Documentazione fotografica ante e successivamente post-operam con un numero minimo di n°4 fotoinserimenti dal formato di cm 18x24 illustranti la struttura di ricarica e l'area di sosta antistante, riprese da diverse angolazioni, datate e firmate;
- ✓ Segnaletica orizzontale e verticale;
- ✓ Cronoprogramma inclusivo di indicazioni dei tempi di fine lavori, operatività dell'infrastruttura di ricarica sia in termini tecnici (funzionalità) che di regolamentazione dell'area che ospita l'infrastruttura e lo/gli stalli di sosta riservati alla ricarica;
- ✓ A seguito dell'approvazione dei progetti, prima dell'inizio dei lavori, l'operatore dovrà stipulare una polizza fidejussoria del valore pari a € 1.500,00 per ogni infrastruttura di potenza standard e a € 5.000,00 per ogni infrastruttura di potenza elevata, a garanzia di eventuali danni e ripristini. La polizza fidejussoria dovrà avere durata non inferiore alla durata di concessione del suolo pubblico, aumentata di sei mesi.

c) Relazione sulle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura di ricarica che deve contenere almeno le dimensioni, i colori, l'interfaccia con l'utente, gli standard delle prese, le modalità di accesso e di pagamento, le modalità di dissuasione dall'uso improprio delle infrastrutture che l'operatore metterà in pratica, eventuale sviluppo del software del sistema di gestione, smaltimento delle apparecchiature a fine vita. I punti di ricarica realizzati in aree pubbliche o private aperte ad uso pubblico devono assicurare l'interoperabilità tra i sistemi di ricarica.

d) copia della richiesta di connessione alla rete di distribuzione elettrica o di modifica della connessione esistente, completa di schemi impiantistici della rete di alimentazione ed evidenza da parte di un distributore di energia elettrica circa l'effettiva capacità di fornire il servizio di ricarica ai veicoli alimentati a energia elettrica in ambito del contesto proposto. Dettaglio del Piano Tariffario completo di tutte le tariffe rivolte all'utenza.

2) A seguito della valutazione dell'istanza da parte dell'ufficio Ambiente, l'operatore dovrà effettuare la domanda per la concessione di suolo pubblico in via temporanea, secondo quanto previsto dall'art.40, comma 1, del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°21 del 05/04/2023. L'Ufficio Viabilità si avvarrà, in base all'art.41, comma 4, dei pareri vincolanti del Comando di Polizia Locale e del Servizio Attività Produttive (S.U.A.P.). Sono altresì vincolanti i pareri previsti dal regime vincolistico puntuale.

La concessione d'uso del suolo per l'installazione delle infrastrutture di ricarica avrà durata di 10 anni e potrà successivamente essere prorogata per un massimo di 6 (sei) mesi con le modalità secondo quanto disciplinato dall'art.120 del D.Lgs. n°36/2023. In caso di mancata richiesta di proroga o rinnovo contrattuale da parte del Comune, l'operatore economico è obbligato a ripristinare, a proprie spese, i luoghi come erano in origine.

Successivamente all'analisi della documentazione pervenuta ed a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica, l'Ufficio Ambiente rilascerà un provvedimento di autorizzazione alla costruzione della infrastruttura di ricarica su suolo pubblico, (che contenga anche l'occupazione del suolo pubblico) di una durata minima di dieci anni e un provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore della rete, per le relative opere di connessione.



CITTÀ DI
CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE